



FNOmCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

On. Marta Schifone
Relatrice della 12^a Commissione permanente
Affari Sociali Camera dei Deputati

SCHIFONE_M@CAMERA.IT
e.p.c.

On. Ugo Cappellacci
Presidente della 12^a Commissione permanente
Affari Sociali Camera dei Deputati

CAPPELLACCI_U@CAMERA.IT

On. Componenti
della 12^a Commissione permanente
Affari Sociali Camera dei Deputati

com_affari_sociali@camera.it

Oggetto: A.C. 2700 - Delega a Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – Emendamento 4.3 (Riconoscimento e valorizzazione della professione di odontotecnico).

Illustre relatrice,

Come è noto alla S.V. è in corso presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati l'esame in sede referente del provvedimento indicato in oggetto.

In qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, organo della FNOmCeO – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – non posso non evidenziare quei profili di criticità che a mio avviso presenta l'emendamento indicato in oggetto, come di seguito riportato.

“Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi il personale di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via Ferdinando di Savoia n. 1 – 00196 Roma

ausiliarie delle professioni sanitarie. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni di odontotecnico e di ottico-optometrista, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Riconoscimento e valorizzazione della professione di odontotecnico)

1. L'odontotecnico è riconosciuto come professione sanitaria autonoma e laureata, in coerenza con la legge 26 febbraio 1999, n. 42.
 2. L'odontotecnico, in possesso del titolo universitario abilitante e dell'iscrizione allo specifico albo professionale, esercita attività di progettazione, fabbricazione e adattamento di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in piena coerenza con le prescrizioni cliniche dell'odontoiatra.
 3. L'odontotecnico assume responsabilità diretta quale fabbricante di dispositivi medici su misura, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, garantendo conformità, tracciabilità e sicurezza dei dispositivi.
 4. L'odontotecnico collabora con l'odontoiatra solo all'interno di strutture autorizzate, nel rispetto delle competenze cliniche e senza alcuna invasione degli atti riservati all'odontoiatra.
 5. L'odontotecnico è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti, nonché della formazione del personale tecnico e dell'attività didattica prevista dalla normativa vigente.
 6. I requisiti di struttura, strumenti e autorizzazioni dei laboratori odontotecnici devono rispettare la normativa vigente per la sicurezza dei dispositivi medici e la tutela del paziente.
 7. Il riconoscimento dell'odontotecnico quale professione sanitaria si applica anche ai professionisti già operanti, garantendo un percorso transitorio di aggiornamento e regolarizzazione formativa, senza pregiudicare l'esperienza acquisita".
- 4.3. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

Ciò detto, attesa la impossibile sovrapposizione di competenze tra l'odontoiatra (professionista della salute) e l'odontotecnico (che svolge un'arte ausiliaria), occorre ricordare che **l'Odontoiatra** è il professionista che ha conseguito una Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria (Legge 24 luglio 1985, n. 409) e che è abilitato all'esercizio della professione odontoiatrica occupandosi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dei pazienti, mentre **l'odontotecnico** è colui che svolge un'arte ausiliaria dopo aver

frequentato l'Istituto professionale odontotecnici della durata quinquennale e dopo aver effettuato l'esame di abilitazione ivi previsto al termine dell' iter formativo, che, specializzato nella fabbricazione e adattamento delle protesi dentarie, crea nel proprio laboratorio manufatti su misura del paziente.

L'attività svolta dall'odontotecnico è strettamente riservata a un momento non clinico, in assenza del paziente e al di fuori dello svolgimento di tutte le attività concernenti l'odontoiatria.

L'odontotecnico può, altresì, utilizzare le tecnologie digitali nello svolgimento delle proprie mansioni, ciò però dal momento successivo all'invio da parte dell'odontoiatra di modelli o indicazioni di riferimento e sempre in assenza del paziente con il quale non può avere alcun contatto né rapporto diretto.

In particolare, con specifico riferimento alle professioni sanitarie, il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) distingue tre categorie: quella delle professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista e, dal 1985, l'odontoiatra); quella delle professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata) e, infine, quella delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario di radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato). Inoltre, sul piano normativo l'odontotecnico esercita un'arte ausiliaria di una professione sanitaria, come precisato all'art. 1 del Regio Decreto n. 1334/1928, che l'ha istituita nel nostro Paese. Orbene è da considerarsi un "dispositivo medico su misura" definito, in base al Regolamento (UE) 2017/745, come "qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali"; in detto contesto, l'odontotecnico è considerato **"fabbricante"** del dispositivo medico e, quindi, soggetto abilitato alla sua produzione (**TAR Torino, sez. II, 17 giugno 2021, n. 619**).

Dunque, i limiti e le modalità di esercizio dell'attività di odontotecnico sono delineati all'art. 11 del R.D. 1334/1928, in forza del quale gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le

indicazioni del tipo di protesi. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.

La disposizione è chiara nello statuire due principi fondamentali: il primo, in virtù del quale **l'odontotecnico può costruire apparecchi di protesi dentaria solo se riceve una specifica "richiesta" in tal senso (prescrizione medica)** da un medico chirurgo ovvero da uno dei soggetti, abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative all'esercizio dell'attività odontoiatrica; il secondo, in forza del quale **gli odontotecnici non possono in alcun caso intervenire direttamente all'interno della bocca dei pazienti con alcuna manovra.** E' quindi da ritenere che agli odontotecnici non sia neanche consentito di raccogliere l'impronta del paziente, attività quest'ultima che, essendo ampiamente sussumibile nel *genus* delle "manovre incruente" previsto dall'art. 11 sopracitato, è riservata all'odontoiatra.

A tal proposito occorre fare riferimento al D.Lgs. 46/1997, come successivamente modificato ad opera del D.Lgs. 95/1998, che costituisce attuazione della direttiva europea 93/42/CEE in materia di dispositivi medici. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 46/1997 sono definiti "dispositivi su misura" i dispositivi fabbricati "appositamente sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato ed indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente. La prescrizione può essere redatta anche da altra persona la quale vi sia autorizzata in virtù della propria qualificazione professionale". E' *ictu oculi* evidente che in tale definizione rientrano gli "apparecchi di protesi dentaria" citati dall'art. 11 del R.D. 1334/1928.

Dunque, la disciplina comunitaria specifica la disposizione nazionale specificando il contenuto della prescrizione medica sulla base della quale l'odontotecnico può procedere alla fabbricazione del dispositivo. Altra definizione insita nella normativa di recepimento (ed in particolare dall'art. 1, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 46/1997) è quella di "**fabbricante**", individuato nella "persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto...".

Occorre altresì rilevare che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sull'argomento affermando che **costituisce esercizio abusivo della professione odontoiatrica ex art. 348 c.p.** la condotta dell'odontotecnico che esegua rilevazione di impronte dentarie, ispezione della cavità orale o prove/aggiustamenti di protesi direttamente sul paziente, trattandosi di attività riservate esclusivamente all'odontoiatra abilitato e che travalicano il limite dell'attività di laboratorio, confinata alla realizzazione di manufatti su prescrizione dell'odontoiatra (**Cass. pen., sent. 25 marzo 2024, n. 17164; Cass. pen., sent. n. 10175/2020**). "È escluso ogni rapporto diretto fra paziente ed odontotecnico, essendo quest'ultimo autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire" (**Corte di Cassazione sent. 11 febbraio 1997 n.2390**).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, al fine di evitare che gli odontotecnici, la cui attività è strettamente limitata alla fase tecnico-artigianale e non clinica, possano, anche solo indirettamente, invadere l'ambito proprio dell'esercizio sanitario di competenza esclusiva degli Odontoiatri, e considerato che non può in alcun caso configurarsi alcuna commistione tra l'attività professionale sanitaria dello studio odontoiatrico e quella artigianale del laboratorio odontotecnico, si chiede alla S.V. di esprimere parere contrario all'approvazione dell'emendamento in oggetto.

Tale intervento si rende necessario a presidio della corretta distinzione di ruoli e responsabilità tra professioni sanitarie e attività tecnico-artigianali, nonché, e soprattutto, a garanzia della tutela della salute del cittadino, principio fondamentale sancito dalla Costituzione, che costituisce da sempre bene primario per la professione odontoiatrica.

Confidando nella Sua sensibilità si inviano cordiali saluti.

Andrea Senna

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/20005